



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **100** DEL 16/07/2009

APPELLO A SENTENZA TRIB. RIMINI N. 741/09 DEL 30.04.2009

L'anno duemilanove , il giorno sedici , del mese di luglio , alle ore 14:30 nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Tamanti.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P
7	BACCHINI ROBERTA	Assessore	P

Totale presenti n. 14

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio

Andrea Berti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione notificato in data 12.05.2000 veniva convenuto in giudizio il Comune di Cattolica per ivi udirsi *“dichiarare l'illegittima occupazione del terreno di proprietà dell'istante da parte del Comune di Cattolica e, accertata l'impossibilità di retrocessione, condannare il Comune di Cattolica al pagamento in favore dell'istante del valore del bene rivalutato al momento della decisione in separata sede e con pronunce consequenziali. Vinte le spese?”*;

- che il Comune di Cattolica, per le Cure dell'Avv. Gaetano Rossi incaricato giusta Determinazione dirigenziale n. 283 deò 16.06.2000 e Deliberazione G.M. n. 205 del 13.09.2000, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: *“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e praeve le declaratorie del caso, in via principale respingere le domande attrici siccome destituite di ogni fondamento; ovvero, in via di subordine, respingerle per intervenuta prescrizione. In via di riconvenzionale, voglia accertare e dichiarare la proprietà, in capo al Comune, della part. 426, Fg. 3 NCT del Comune di Cattolica, disponendone il rilascio in favore del Comune stesso o in subordine voglia condannate parte attrice al pagamento del corrispettivo. In via riconvenzionale subordinata voglia altresì accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della porzione di terreno rivendicata da parte attrice in favore del Comune ed in persona del suo legale rapp.te, per suo ininterrotto ed indisturbato possesso ultranovenale. In ogni caso, voglia condannare parte attrice al pagamento delle spese di causa - da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario - e di una ulteriore somma che il Tribunale vorrà stabilire in applicazione dell'art. 96 c.p.c.”*;

- che il Tribunale di Rimini con sentenza n. 741/09 del 30.04.2009, depositata in cancelleria in pari data, così decideva: *“- Condanna il Comune di Cattolica al pagamento in favore di Omissis della somma di euro 496.000,00=, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla data del 22 settembre 2003 a quella della pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma non rivalutata dalla 18.10.1993 a quella del saldo effettivo: - accerta e dichiara la proprietà in capo al Comune di Cattolica della part. 426 fg 3 del NCT del Comune di Cattolica e condanna Omissis al rilascio della particella in favore del Comune di Cattolica; - dichiara l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti. “*;

Visti gli atti del procedimento;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 40/09 del 10.07.2009 contenente la proposta di proporre appello e la proposta di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Ritenuto necessario ed opportuno proporre appello contro la succitata sentenza del Tribunale di Rimini, chiedendone la riforma al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di proporre appello contro la sentenza del Tribunale di Rimini n. 741/09, emessa e depositata il 30.04.2009, chiedendone la riforma al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa necessario e conseguente all'incarico conferito.

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25.07.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- avvocatura civica – bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 23.07.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25.07.2009 al 09.08.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli